

ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO V – CUMIANA

Via M. Ferrero, 11 - 10040 Cumiana (TO) - Tel. 011/9059080 - C.F.: 94544340014

Codice Mecc.TOIC84600R e-mail: TOIC84600R@istruzione.it – pec: toic84600r@pec.istruzione.it

Sito web: <https://www.icpinerolo5.edu.it/> - Codice univoco ufficio: UFXU3K

Scuola Infanzia “N. Armstrong” Cantalupa (TO) - TOAA84603Q	Scuola Infanzia “Arcobaleno” Cumiana (TO) - TOAA84600L	Scuola Infanzia “W. Disney” Frossasco (TO) - TOAA84602P	Scuola Infanzia “G. Rodari” Roletto (TO) - TOAA84604R
Scuola Primaria “S. Pignatelli” Cantalupa (TO) - TOEE846031	Scuola Primaria Cumiana Cap. Cumiana (TO) - TOEE84601V	Scuola Primaria Cumiana Pieve Cumiana (TO) - TOEE84602X	Scuola Primaria “S. Pellico” Frossasco (TO) - TOEE84602V
Scuola Primaria “G. Rodari” Roletto (TO) - TOEE846053	Scuola Secondaria di I Grado “Carutti” Cumiana (TO) - TOMM84601T	Scuola Secondaria di I Grado “Piero Angela” Frossasco (TO) - TOMM84602V	

Circ. Perm. 4

Al personale Docente

Al personale ATA

IC Pinerolo V-Cumiana

Oggetto: Indicazioni per personale in stato di gravidanza

La lavoratrice dovrà provvedere a segnalare formalmente lo stato di gravidanza non appena possibile al fine di consentire le eventuali misure di tutela.

L'art. 16 del D. Lgs. 151/2001 prevede un periodo indicato come “congedo di maternità”, ordinariamente della durata di due mesi, durante il quale vige il divieto assoluto di adibire le donne al lavoro. Tale durata, però, gode anche della “flessibilità” prevista dal comma 1 dell'art. 20, che dà facoltà alle lavoratrici di astenersi dal lavoro per il solo mese immediatamente precedente la data presunta del parto. Tale flessibilità è condizionata dall'attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, rilasciata - per le rispettive competenze - da un ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato (gravidanza non a rischio) e dal Medico Competente aziendale (attività lavorativa non pericolosa).

L'art. 1 comma 485 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha parzialmente modificato la norma consentendo alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, sempre a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Tali fattispecie sono trattate caso per caso sulla base delle richieste eventualmente formulate dalle lavoratrici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia Palagonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.